



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2025 - 2026

Premessa

Il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 detta disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed adozione degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi.

Dal 2016, il nuovo ordinamento contabile che introduce la contabilità “armonizzata” prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali in contabilità finanziaria, conformano la loro gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili applicati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha introdotto innovazioni dal punto di vista programmatico, finanziario, contabile e gestionale.

Le principali novità della contabilità armonizzata sono:

- il documento unico di programmazione D.U.P. (in sostituzione della relazione previsionale e programmatica) costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione;
- Il bilancio di previsione è unico ed almeno triennale per le previsioni di competenza;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- nuovi schemi di bilancio di previsione con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- applicazioni di nuovi principi contabili, in particolare quello della competenza finanziaria potenziata che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate da registrarsi nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e cioè nel momento in cui diventa esigibile;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) rappresentato da entrate accertate ma considerate di dubbia e difficile esazione, in applicazione del principio contabile;
- il fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) formato da risorse accertate e destinate al finanziamento di spese con obbligazione giuridicamente perfezionate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata;
- il piano dei conti integrato (dettaglio dei capitoli di entrata e di spesa, costituito da cinque livelli).

La struttura del bilancio armonizzato è più sintetica rispetto allo schema previgente:

- le entrate sono classificate per titoli, tipologie e categorie:
 - i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;
 - le tipologie dettagliano l'oggetto delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;
 - le categorie dettagliano l'oggetto dell'entrata;
 - ai fini gestionali e della rendicontazione, le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli ed articoli.
- le spese sono articolate in missioni e programmi, la cui elencazione definita dalla normativa è obbligatoria per tutti gli enti (diversamente dai programmi previsti nel bilancio redatto ai sensi del D.P.R. n. 194/1996, che erano individuati dall'Ente in funzione delle linee programmatiche di mandato):
 - le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;
 - i programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; il programma è raccordato con la codifica COFOG secondo le indicazioni fornite nel glossario;
 - i programmi si articolano in titoli ed ai fini della gestione sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed articoli.

Ai sensi degli artt. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011 l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi per le spese e dalle “tipologie” per le entrate.

Piano dei conti integrato

Il bilancio di previsione è stato predisposto secondo il “piano dei conti integrato” introdotto dall'art. 2 della L. 196/2009. L'adozione del piano dei conti, che rientra nel processo di armonizzazione dei

sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, consentirà di superare la frammentazione dei dati di finanza pubblica.

Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, il livello minimo di articolazione del piano di conti è costituito almeno dal quarto livello, mentre per la gestione (P.E.G.) è il quinto livello.

Il bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa per il primo anno, per ciascuna voce di entrata e di uscita è indicato l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare delle entrate e delle spese che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate e delle uscite che si prevede di incassare e di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Inoltre sono iscritti l'avanzo nell'entrata (o il disavanzo nella spesa) di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce e la consistenza iniziale di cassa.

La presente nota integrativa, prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e gli equilibri finanziari del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità ed ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le previsioni del bilancio 2024 – 2025 – 2026 sono state effettuate sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed ai risultati della gestione precedente.

Si ritiene opportuno fare un breve cenno al pareggio del bilancio che ha sostituito la previgente normativa relativa al patto di stabilità interno.

Dal 2019 la normativa di riferimento per gli enti territoriali è profondamente mutata a seguito delle disposizioni della legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019), in particolare, l'art. 1 commi 819, 820 e 824 ha dato attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, consentendo di inserire tra le voci di entrata relative al monitoraggio l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato. Per effetto di tali modifiche gli enti locali concorrono in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- **il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Di seguito viene riportato il quadro generale riassuntivo del bilancio 2024-2026, che mostra il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.381.445,66			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.719,39	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		223.532,06	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.716.603,02	1.822.153,00	1.768.485,00	1.770.985,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	217.232,10	110.017,27	146.570,35	144.070,35
Titolo 3 – Entrate extratributarie	847.407,84	468.330,00	453.740,00	410.750,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	255.819,85	160.000,00	65.000,00	50.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.037.062,81	2.560.500,27	2.433.795,35	2.375.805,35
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	505.713,23	500.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale titoli	4.542.776,04	3.060.500,27	2.928.795,35	2.870.805,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.924.221,70	3.295.751,72	2.928.795,35	2.870.805,35
Fondo di cassa finale presunto	2.519.856,66			

SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	2.789.298,13	2.363.679,62 0,00	2.271.391,60 0,00	2.225.378,63 0,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	917.255,24	297.932,42 0,00	65.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	3.706.553,37	2.661.612,04	2.336.391,60	2.275.378,63
Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	134.139,68	134.139,68 0,00	97.403,75 0,00	100.426,72 0,00
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	563.671,99	500.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale titoli	4.404.365,04	3.295.751,72	2.928.795,35	2.870.805,35
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.404.365,04	3.295.751,72	2.928.795,35	2.870.805,35

- **il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (rimborso di prestiti).

- **il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Il prospetto che segue indica gli equilibri del bilancio 2024-2026 di parte corrente, di parte capitale e finale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.381.445,66		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		33.099,64	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		2.400.500,27	2.368.795,35	2.325.805,35
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.363.679,62	2.271.391,60	2.225.378,63
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			69.967,09	70.343,75	70.828,85
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		134.139,68	97.403,75	100.426,72

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-64.219,39	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.719,39 0,00	0,00 -	0,00 -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		52.500,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	190.432,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	160.000,00	65.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	52.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	297.932,42 0,00	65.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZ A 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		11.719,39		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-11.719,39	0,00	0,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE TRIBUTARIE

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente. Per l'anno 2024 al titolo I sono previste entrate tributarie per €. 1.822.153,00 le cui principali voci sono:

ENTRATE TRIBUTARIE 2024	
Imposta municipale propria (I.M.U.)	680.000,000
Addizionale comunale irpef	325.000,00
Accertamenti imposta municipale propria (I.M.U.)	30.000,00
Accertamenti tassa sui servizi (TASI)	20.000,00
Accertamenti tassa sui rifiuti (TARI)	20.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI)	330.000,00
Tributo esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambientale	500,00
Fondo di solidarietà comunale	413.353,00

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata del sistema contabile armonizzato, prevede che le entrate vengano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell'esercizio.

Nello specifico caso delle entrate tributarie sono state valutate entrate di difficile esazione le entrate relative alla lotta all'evasione, relativamente alle quali è stato inserito in bilancio l'apposito accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

IMU: l'imposta municipale propria è stata istituita dal D. Lgs. 23/2011, sul federalismo, ed è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. Per effetto di quanto previsto dalla L. n. 147 del 27/12/2013, dall'anno d'imposta 2014 l'IMU è diventata una componente della IUC (imposta unica municipale). La legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC, tranne che per la componente TARI ed ha introdotto e disciplinato la c.d. "nuova IMU".

Presupposto dell'IMU è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Non si applica all'abitazione principale, salvo il caso delle abitazioni di lusso. Infatti gli immobili classificati in categoria A1, A8 e A9 anche, se adibiti ad abitazione principale, sono comunque imponibili IMU. Dal 2013 l'aliquota standard dell'IMU (0,76%) sui fabbricati di categoria D è riservata allo Stato, mentre eventuali maggiorazioni di tale aliquota e per tale categoria sono di pertinenza del Comune.

Per l'anno 2024 si confermano le aliquote IMU dell'esercizio 2023.

TASI: dall'anno 2020 la TASI è abolita per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020), pertanto si procederà solo agli accertamenti relativi agli esercizi precedenti.

TARI: tassa sui rifiuti

Il gettito della tassa sui rifiuti iscritto a bilancio 2024 è pari ad €. 330.000,00.

Le tariffe vengono determinate sulla base del piano finanziario, che deve essere redatto secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Il Comune di Luisago avendo provveduto nell'anno 2022 alla compilazione del PEF per i quattro anni di riferimento, secondo la suddetta normativa, è tenuto nel corso del 2024 alla revisione del PEF per il biennio 2024-2025, entro la scadenza stabilita al 30 aprile 2024.

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (Tarsu per questo Comune).

L'Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023, Arera ha introdotto due apposite componenti perequative che dovranno essere inserite nella bolletta della Tari a decorrere dall'anno di imposta 2024. La finalità di tale provvedimento è diretta ad adottare meccanismi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

- copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché dei rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale competente, inserendo in bolletta l'importo della competente Ur1 di importo pari ad €. 0,10; la copertura comprende, altresì, i costi dei rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari;
- copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione in bolletta, a carico di tutti gli utenti tari, di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2, nella misura di €. 1,50.

Ne discende che nelle bollette che saranno emesse per la riscossione della Tari per l'anno 2024, dovranno essere inserite le due voci sopra descritte per ogni utenza presente in bolletta, in aggiunta all'ammontare della Tari dovuta e del Tefa. Gli importi in parola costituiscono componenti a valle del PEF e, pertanto, sono inserite nel bilancio preventivo quale voce destinata ad alimentare il fondo Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) destinata alle finalità sopra illustrate. Le suddette componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma sono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

La delibera Arera prevede che il comune (o il gestore delle tariffe) provveda al loro addebito ed alla loro riscossione. L'importo addebitato ai contribuenti deve essere comunicato alla CSEA entro il 31 gennaio dell'anno successivo e le medesime somme (quelle addebitate e non quelle effettivamente riscosse) devono essere riversate alla Cassa entro il 15 marzo sempre dell'anno successivo a quello di riferimento. Per quanto riguarda la "base imponibile" delle due componenti, Arera identifica il "fatturato" e non il riscosso. Sul punto Ifel ha manifestato il proprio dissenso per una molteplicità di motivi, che in sintesi si spiegano con la difficoltà per i comuni di anticipare somme di difficile recupero e dando luogo ad una onerosa contabilità in relazione ai versamenti che pervengono nel tempo. Sul punto non si registrano aperture di Arera, ma Ifel suggerisce di riversare solo quanto effettivamente riscosso.

Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche con applicazione in bolletta di diverse categorie tariffarie, l'utenza (ovvero il punto di conferimento) è unica e quindi occorre applicare una sola volta le due componenti perequative che sono espresse in "euro/utenza per anno", pertanto devono ritenersi frazionabili al pari della Tari.

Imposta comunale sulla pubblicità - diritti sulle pubbliche affissioni - cosap

L'art.1 commi da 816 a 847 della L. 160/2019 ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che assorbe la tosap/cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone per iniziative pubblicitarie, il diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altro canone ricognitorio o concessorio. Il nuovo canone deve assicurare parità di gettito delle "vecchie entrate" soppresse e va iscritto al titolo III delle entrate.

Addizionale comunale all' irpef

Il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' irpef è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/2007 del 13.02.2007 e da tale anno l'aliquota di addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Nel bilancio di previsione 2024 è stato previsto un gettito pari a €. 325.000,00 ed è stata confermata l'aliquota unica applicata nell'anno 2023 pari allo 0,80%.

Fondo di solidarietà comunale (FSC)

Il comma 380 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed istituito il fondo di solidarietà comunale.

Il comma 17 lettera a) della L. n. 208/2015, in variazione della L. n. 228/2012, modifica il fondo di solidarietà comunale in relazione alle minori entrate IMU. La dotazione del fondo è assicurata attraverso una quota di IMU, di spettanza dei Comuni.

L'art. 6 del D.L. n. 16/2014 convertito nella L. n. 68/2014 ha definito le regole di contabilizzazione della quota di alimentazione: i comuni iscrivono in bilancio la quota IMU al netto dell'importo versato all'entrata dello Stato.

Per l'anno 2024 il valore iscritto al FSC è quello disponibile sul portale ministeriale della finanza locale ed è suddiviso in due quote principali: la prima (a carico dello Stato) serve a compensare i mancati gettiti imu e tasi derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, mentre la seconda, come sopra detto è alimentata dagli stessi comuni con una quota dell'imu che per questo Comune per l'anno 2024 è pari a euro 74.738,45 (in riduzione del FSC) viene distribuita secondo una logica perequativa. Il riparto per l'anno 2024 evidenzia l'incremento della quota perequativa, calcolata sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, che sale al 70% (nel 2023 era 65%), mentre la restante parte del 30% è assegnata secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche (nel 2023 era 35%).

Fra le varie quote di cui si compone il F.S.C., per l'anno 2024, sono ancora comprese quelle vincolate per i servizi sociali, asilo nido e trasporto studenti con disabilità. Dal 2025, invece, queste quote confluiranno, a parità di risorse, nel nuovo "fondo speciale equità livello dei servizi", secondo il nuovo meccanismo disegnato sempre dalla manovra per adeguarsi alla sentenza n. 71/2023 della Corte Costituzionale.

Infatti, in esecuzione della suddetta sentenza, il legislatore è dovuto intervenire per correggere le norme, introdotte dal 2021, che fissavano un vincolo di destinazione al fondo perequativo denominato fondo di solidarietà comunale (FSC).

Nella legge di bilancio 2024 è stata prevista una riduzione degli stanziamenti del FSC e l'istituzione, come sopra detto, del nuovo fondo denominato "fondo speciale equità livello dei servizi" a decorrere dal 2025 e fino al 2028 per asili nido e trasporto disabili, mentre per i servizi sociali fino al 2030. Tali risorse rispettivamente dal 2029 e dal 2031 riconfluiranno quali risorse aggiuntive nel FSC. La riconfluenza di tali risorse nel F.S.C. si giustifica in ragione del fatto che una volta conseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio cui è vincolata la destinazione delle risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi, le suddette risorse perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell'art.119 della Costituzione, potendo riconfluire, dunque, all'interno del fondo di solidarietà comunale, destinato alla

perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma del citato art. 119 della Costituzione .

Nel prospetto del FSC vi è evidenza anche della riduzione del fondo ex Ages ovvero la diminuzione dei contributi erariali conseguente all'abrogazione del fondo mobilità segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione per il Comune dell'obbligo di versamento delle relative somme all'agenzia dei segretari.

Inoltre dal 2024 non saranno effettuati trasferimenti da parte dello Stato per:

- fondo per garantire la continuità dei servizi;
- contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

FSC e legge di bilancio 2024: taglio spending review

Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi della suddetta normativa, per i comuni è trattenuto dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica, provvedendo per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Spending review informatica

Il D.L.132/2023, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 impone un contributo alla finanza pubblica (ovvero una riduzione di risorse statali da assegnare) per i comuni pari a 100 milioni di euro. I criteri di riparto avverranno con D.M. in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2022.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 6 ter del D.L. 132/2023 disciplina le regole di contabilizzazione del contributo alla finanza pubblica della c.d. "spending review informatica" prevedendo il giro contabile del capitolo di spesa con FSC.

Per il Comune di Luisago la stima del taglio in euro è la seguente:

taglio spending review dal 2024 al 2028	taglio spending review informatica 2024 e 2025	TOTALE TAGLIO 2024	TOTALE TAGLIO 2025	TOTALE TAGLIO 2026
6.276,00	3.138,00	9.414,00	9.414,00	6.276,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Per l'anno 2024 al titolo 2° dell'entrata i trasferimenti correnti sono previsti in €. 110.017,27 così ripartiti:

- dallo Stato €. 42.000,00 le cui principali voci sono rappresentate da:
 - o 0,5 per mille devoluto dai cittadini da destinarsi a finalità sociali €. 3.000,00;
 - o contributo per finalità diverse €. 20.000,00
 - o contributo fondo nazionale per l'istruzione D.Lgs. 65/2017 €. 12.000,00
 - o rimborso per consultazioni elettorali €. 7.000,00
- dalla Regione € 25.000,00 le cui voci sono le seguenti:
 - o concorso spese socio-sanitarie €. 20.000,00;
 - o contributo per trasporto disabili €. 5.000,00
- dal Comune di Casnate con Bernate per la gestione associata del servizio polizia locale €. 2.500,00 (quota relativa ad acquisti, servizi e noleggio attrezzature);

- dalla società partecipata Como Acqua s.r.l. per rimborso quote ammortamenti mutui S.I.I. €. 39.630,00;
- da imprese €. 887,27 (misure di perequazione territoriale nell'ambito del procedimento di autorizzazione della grande struttura di vendita di Esselunga SpA).

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Al titolo 3° dell'entrate, sono iscritte le entrate extratributarie per complessivi €. 468.330,00 così ripartite:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.850,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.850,00
- Interessi attivi	130,00
- Altre entrate correnti	122.500,00

Per quanto riguarda le analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi, si precisa che al momento non sono oggetto di rilevazione.

La copertura tariffaria media dei servizi a domanda individuale è pari 63,48% così determinata:

- 89,02 % per mensa scolastica
- 100 % per il servizio di illuminazione votiva
- 1,42 % per gli impianti sportivi

Si dà atto che dall'anno 1994 l'obbligo della copertura minima pari al 36%, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92, spetta soltanto agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e pertanto per questo ente non ricorre tale obbligo.

Nella tabella allegata al bilancio sono riportati i costi e le entrate relative a ciascun servizio.

La legge n. 120/2010 ha introdotto modifiche all'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada spettanti ai comuni.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2024 del 11.03.2024, ai sensi della suddetta normativa, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada stimati per l'esercizio finanziario 2024 in €. 3.000,00 e quindi €. 1.500,00 sono stati destinati per le finalità indicate dai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 come segue:

- €. 375,00 finanziamento parziale per le finalità dell'art. 208, comma 4, lett. a (interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente);
- €. 375,00 finanziamento parziale per le finalità dell'art. 208, comma 4, lett. b (potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri corpi di polizia);
- €. 750,00 finanziamento parziale per le finalità dell'art. 208, comma 4, lett. c (manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole).

Il canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato soppresso dall'1.01.2021 a seguito delle disposizioni della L. n. 160/2019 del 27/12/2019 (art. 1 commi da 816 a 847) ed è

stato istituito il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le cui tariffe garantiscono l'invarianza di gettito rispetto alle precedenti.

Nel bilancio di previsione 2024 è stato previsto un gettito pari a €. 37.000,00 e con deliberazione di G.C. n.12/2024 del 11.03.2024 sono state confermate le aliquote applicate nell'anno 2023.

A seguito dell'adesione diretta del Comune al consorzio nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclaggio del legno (Rilegno), al consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo della carta e degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), al consorzio nazionale per la raccolta ed il riciclo del vetro (Co.re.ve.), mentre per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi di plastica l'adesione al consorzio (Co.re.pla) è stata effettuata tramite l'appaltatore del servizio di trasporto, è stata iscritta a bilancio l'importo di €. 15.000,00 quale entrata da proventi per la differenziazione dei suddetti rifiuti.

Per l'anno 2024, sono previsti proventi di concessioni cimiteriali di loculi e ossari per €. 15.000,00.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del nuovo sistema contabile armonizzato prevede che le entrate non siano iscritte per cassa ma al lordo dei ruoli emessi su contravvenzioni elevate.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nel bilancio 2023 è prevista al titolo 4° un'entrata pari a €. 160.000,00 così suddivisa:

- €. 150.000,00 per permessi di costruire, monetizzazioni e sanzioni da destinarsi al finanziamento di spese di investimento;
- €. 10.000,00 per concessione di aree in diritto di superficie (cimiteriali).

SPESE CORRENTI

Il D. Lgs. n. 118/2011 prevede che la spesa venga classificata in missioni, programmi, titoli e macroaggregati.

Le spese correnti iscritte al titolo 1° del bilancio per €. 2.363.679,62 comprendono le spese previste per l'ordinaria attività dell'ente ed i servizi pubblici attivati e sono ripartite:

SPESE CORRENTI PER MACRO AGGREGATO	
Redditi da lavoro dipendente	577.859,64
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.983,00
Acquisto di beni e servizi	1.160.728,94
Trasferimenti correnti	410.216,00
Interessi passivi	18.699,33
Rimborso e poste correttive delle entrate	100,00
Altre spese correnti	154.092,71

Per quanto riguarda il contributo Covid -19 il Ministero dell'Interno con D.M. 8 febbraio 2024 ha comunicato per ogni ente le risultanze del conguaglio finale a seguito della verifica a consuntivo della perdita del gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza, per facilitare la programmazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

In sede di rendiconto 2023 si dovrà adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle tabelle contenute nel suddetto decreto.

Per i comuni le risorse da restituire (allegato E) sono acquisite all'entrate del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 mediate trattenuta effettuata dal Ministero dell'Interno sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale; per cui occorrerà applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare il capitolo di spesa relativo alla restituzione al ministero dei fondi covid che sarà poi utilizzato per fare il giro contabile con FSC.

Quindi i comuni accerteranno l'intero importo delle entrate del FSC e provvederanno all'emissione di mandati di spesa, versati in quietanza di spesa (in caso di incapienza del FSC si preleverà da IMU). La trattenuta che il ministero effettuerà sarà comunicata su TBEL.

Il Comune di Luisago ha avuto una quota assegnata in eccesso pari a €. 28.425,00 da restituire in quattro anni.

Per l'anno 2024 è stata prevista la spesa per le elezioni europee e comunali.

In generale le spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base al loro andamento storico.

Per le spese del personale sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica.

Come previsto dalla normativa vigente, tra le spese correnti sono iscritti il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di garanzia debiti commerciali ed il fondo per indennità di fine mandato.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario pari a €. 31.708,33 rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (tra lo 0,30 e il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) ed è pari allo 1,34% delle spese correnti.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a €. 28.140,00 rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (uguale o superiore allo 0,2 per cento del totale delle spese finali) ed è pari allo 1,06% delle spese finali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire a bilancio degli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a coprire le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, per impedire che tali entrate comportino assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di quelle tributarie, sono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione.

Pertanto, il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento a tale fondo che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Le fasi che contraddistinguono la determinazione del fondo sono: individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, calcolo della percentuale di incasso e determinazione del fondo.

La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento a tale fondo:

- trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- crediti assistiti da fidejussioni;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, è stato iscritto nel bilancio 2024 per € 69.967,09 (pari al 100% per totale). Detto fondo è destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. Il FCDE ed è stato determinato per ciascun capitolo di entrata (titolo I - tipologia 101 e titolo III tipologie 100 e 200) che potrebbe dare luogo a potenziali inesigibilità applicando all'importo complessivo degli stanziamenti in entrata una percentuale pari al complemento a 100 delle medie aritmetiche semplici derivanti dal rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti di c/competenza.

Successivamente tale fondo sarà oggetto di verifiche di congruità:

- durante l'esercizio, almeno in sede di assestamento, con variazione di competenza del Consiglio Comunale;
- in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)

L'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021 prevede l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui all'art. 1 commi da 859 a 872 della L. 145/2018, con deliberazione di Giunta entro il 28 febbraio di ogni anno anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria.

Questo accantonamento stanziato nella parte corrente del bilancio è denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste al comma 859 della L. 145/2018:

- a) mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Sussistendo le condizioni previste, l'importo da accantonare è quantificato in rapporto agli stanziamenti riguardanti le spese per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 3 del titolo 1) dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione che, come affermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Campania l'esclusione "degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" va intesa come riferita ai soli vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Tuel: limiti e vincoli che sono rinvenibili esclusivamente nei riguardi delle entrate indicate dall'art. 180 comma 3 lett. d) del Tuel.

In particolare:

- a) in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa ed è stabilita nella misura del 5%, ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei 30 giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo:
 - 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
 - 3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
 - 2% per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
 - 1% per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.

Qualora l'ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra riportate, deve accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata; mentre se i due parametri risultano rispettati non ha l'obbligo di precedere all'accantonamento.

Nel corso dell'esercizio tale fondo è adeguato, con atto della G.C., alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, come sopra specificato.

Le risorse accantonate nel fondo di garanzia debiti commerciali vengono liberate nell'esercizio successivo a quello in cui:

- sono stati rispettati i tempi di pagamento;

- risulta ridotto lo stock del debito residuo di almeno il 10% rispetto all'anno precedente ovvero lo stock di debito non superi il 5% delle fatture ricevute nell'esercizio.

Con deliberazione di G.C. n. 8/2024 del 26.02.2024 è stato disposto l'accantonamento di €. 11.607,29 quale fondo di garanzia debiti commerciali poiché, per l'esercizio 2024, come attestato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (la Ragioneria Generale dello Stato ha recentemente attivato una nuova piattaforma denominata "Area Rgs"), non sono stati rispettati solo i termini di pagamento, in quanto l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti è pari a 7 giorni.

Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco

Per l'anno 2024, la consistenza del fondo è pari a €. 760,00 corrispondente alla quota di una mensilità calcolata su sette mesi, a seguito delle elezioni amministrative che si terranno il 9 giugno p.v.

Altri fondi accantonati in bilancio

- Fondo rischi per contenziosi

Non è previsto un fondo rischi per contenziosi.

- Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Su tale fondo non è consentito assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da:

-la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota è scritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del fondo pluriennale vincolato in entrata;

-le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

Nel bilancio per l'anno 2024 il fondo è inserito tra le prime voci dell'entrata, mentre nella spesa è incluso nei singoli stanziamento di bilancio. Si è provveduto alla reimputazione degli impegni assunti nel 2023 ma esigibili nel 2024, determinando lo stanziamento in entrata di un fondo pluriennale vincolato pari a 223.532,06 di cui €. 33.099,64 di parte corrente ed €. 190.432,42 in c/capitale.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione accantonato e vincolato presunto possono essere applicati al bilancio di previsione anche in esercizio provvisorio, ciò comporta l'obbligo di allegare al bilancio l'allegato a/1 e a/2.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024, è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto per €. 11.719,39 così suddiviso:

- avanzo accantonato €. 4.609,39 per T.F.R. Sindaco
- avanzo vincolato €. 7.110,00 per restituzione quota Covid (prima annualità)

e pertanto devono essere compilati i prospetti:

- a/1 per la quota accantonata
- a/2 per la quota vincolata.

Elenco degli interventi programmati per spese investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel programma triennale e annuale sono inseriti i lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 150.000,00.

Il programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei lavori pubblici non prevede alcun intervento in quanto nel prossimo mese di giugno si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Fonti di finanziamento degli investimenti

Per l'anno 2024 le fonti di finanziamento previste per gli investimenti sono costituite da:

Descrizione	Importo
- permessi di costruire, monetizzazioni e sanzioni per €. 150.000,00 di cui €. 52.500 applicate alle spese correnti	97.500,00
- F.P.V. per spese in c/capitale	190.432,42
- aree in diritto di superficie (tombe)	10.000,00
totale	297.932,42

Spese di investimento

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001 sono destinati, tra l'altro, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nel bilancio di previsione 2024, come sopra detto, avendo applicato €. 52.500,00 di oneri di urbanizzazione alle spese correnti, le spese di investimento in c/capitale sono pari a € 297.932,42 come di seguito indicato:

manutenzione straordinaria immobili uffici	10.000,00
manutenzione straordinaria immobili scuola infanzia	10.000,00
manutenzioni straordinaria immobili scuola primaria	10.000,00
manutenzione straordinaria attrezzature ricreative parco giochi	5.000,00
manutenzioni straordinaria aree a verde	2.500,00
acquisto attrezzature per aree a verde	2.600,00
manutenzione straordinaria impianti sportivi	5.000,00
manutenzione straordinaria fontana	5.000,00
manutenzione straordinaria casa dell'acqua	5.000,00
acquisto cassone scarrabile per centro rifiuti	12.000,00
demolizione immobili strutture socio-ricreative	2.558,95
manutenzione straordinaria impianti semaforici	18.000,00
manutenzione straordinaria segnaletica stradale	23.987,87
rifacimento manto stradale tratti di vie comunali	150.000,00
realizzazione di tabelloni luminosi stradali	18.885,60
manutenzione straordinaria vie, piazze, marciapiedi	5.000,00
fondo realizzazione edifici culto	2.400,00
Totale spese c/capitale finanziate con permessi di costruire e FPV	287.932,42
manutenzione straordinaria immobili cimitero	5.000,00
manutenzione straordinaria impianti illuminazione votiva	5.000,00
Totale spese c/capitale	297.932,42

Investimenti senza esborsi finanziari

Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, non sono programmati per l'anno 2024 altri investimenti senza esborso finanziario (opere a scapito di permessi di costruire, acquisizione gratuite da convenzioni urbanistiche, project financing etc.).

Alienazioni immobiliari

Nell'anno 2024 non sono previste alienazioni immobiliari.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Questo ente non ha prestato garanzie a favore di altri enti o soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Questo ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Questo Ente non possiede enti ed organismi strumentali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20 novembre 2023 è stata approvata la ricognizione al 31.12.2022 delle società in cui il Comune di Luisago detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

Partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2022:

- in via diretta:

Ragione sociale	CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. (che opera nel trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane)
C.F. / P. IVA	00658860135
Tipo organizzazione	Società per azioni
Data inizio	20/12/2000
Data fine	31/12/2050
Partecipazione diretta	0,827 % valore quota €. 37.332,60
Finalità della partecipazione	Gestione servizio trasporto pubblico
Risultato d'esercizio 2014	€. 3.506,00
Risultato d'esercizio 2015	€. -34.119,00
Risultato d'esercizio 2016	€. -43.308,00
Risultato d'esercizio 2017	€. 89.367,00
Risultato d'esercizio 2018	€. 144.070,00
Risultato d'esercizio 2019	€. 119.284,00
Risultato d'esercizio 2020	€. 205.854,00
Risultato d'esercizio 2021	€. 105.476,00
Risultato d'esercizio 2022	€. N.D.
Rappresentante	Susanna Dalla Fontana
Sito istituzionale	www.cptcomo.it

Ragione sociale	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME (A.S.C.I.) (che opera nel settore di attività dei servizi alla persona)
C.F. / P. IVA	02886940135
Tipo organizzazione	Azienda speciale consortile
Data inizio	23/03/2005
Data fine	23/03/2035
Partecipazione diretta	2,663 % valore quota €. 1.456,60
Finalità della partecipazione	Esercizio funzioni socio-assistenziali, educative e sanitarie
Risultato d'esercizio 2014	€. 1,00

Risultato d'esercizio 2015	€. 0,14
Risultato d'esercizio 2016	€. 4,00
Risultato d'esercizio 2017	€. 5,00
Risultato d'esercizio 2018	€. 5,00
Risultato d'esercizio 2019	€. 49,00
Risultato d'esercizio 2020	€. 90,00
Risultato d'esercizio 2021	€. 76,00
Risultato d'esercizio 2022	€. 240,00
Rappresentante	Gandola Flavio
Sito istituzionale	www.aziendasocialecomuniinsieme.it

Ragione sociale	COMO ACQUA S.R.L. (che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO di Como - mediante affidamento diretto con modalità in house providing)
C.F. / P. IVA	03522110133
Tipo organizzazione	Società a responsabilità limitata
Data inizio	29/04/2014
Data fine	31/12/2050
Partecipazione diretta	0,637 %
Finalità della partecipazione	Gestione servizio idrico integrato
Risultato d'esercizio 2014	€. - 727,00
Risultato d'esercizio 2015	€. 6.883,00
Risultato d'esercizio 2016	€. 1.146.945,00
Risultato d'esercizio 2017	€. 2.631.588,00
Risultato d'esercizio 2018	€. 387.921,00
Risultato d'esercizio 2019	€. 1.177.355,00
Risultato d'esercizio 2020	€. 1.982.326,00
Risultato d'esercizio 2021	€. 2.099.553,00
Risultato d'esercizio 2022	€. 1.904.925,00
Rappresentante	Susanna Dalla Fontana
Sito istituzionale	www.comoacqua.it

- in via indiretta:

Ragione sociale	Società S.P.T. HOLDING S.p.A. (che opera nel settore dei servizi di trasporto locale)
C.F. / P. IVA	01815060130
Tipo organizzazione	Società per azioni
Data inizio	23/02/1989
Data fine	31/12/2080
Partecipazione diretta	32,54 %
Finalità della partecipazione	Gestione servizio trasporto pubblico
Risultato d'esercizio 2022	€. 3.902.791,00
Rappresentante	Susanna Dalla Fontana
Sito istituzionale	www.sptspa.net

Altre informazioni relative alle società partecipate sono state pubblicate dall'ente nel proprio sito istituzionale www.comune.luisago.co.it nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". I dati relativi ai bilanci delle società si possono trovare all'interno dei siti istituzionali di ciascuna di esse.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Entrate di carattere non ricorrente

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

La situazione di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata è stata reintrodotta la previsione di cassa: lo schema di bilancio armonizzato prevede che per il primo esercizio sia indicato per ciascuna voce anche lo stanziamento relativo alla cassa.

L'obiettivo principale di tale reintroduzione è quello di ottenere la sostenibilità di bilanci dal punto di vista monetario e pertanto l'equilibrio di cassa. Infatti il bilancio deve essere redatto in modo che la cassa al 31 dicembre del primo esercizio non presenti un saldo negativo.

Tale principio rappresenta una condizione di legittimità del bilancio, in quanto non può essere approvato con un risultato finale presunto di cassa negativo.

La situazione di cassa dell'Ente è solida, non si è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria e per il momento non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa.

Il bilancio per l'esercizio 2024 presenta un fondo di cassa iniziale al 1° gennaio di €. 2.381.445,66 ed in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti nel corso dell'esercizio, si prevede un fondo di cassa finale pari a €. 2.519.856,66.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni in corso d'anno originate dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti ed in particolare:

- incasso di entrate di natura tributaria ed extratributaria, contributiva, perequativa e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- flussi di uscita per spese consolidate (per il personale, utenze, contratti e convenzioni, rimborso mutui etc.) ed investimenti.

Parametri di deficitarietà

Con Decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- i parametri obiettivi (allegato A) costituiti da indicatori di bilancio, individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011" approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2022, ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le relative soglie di deficitarietà;
- la tabelle (allegato B) contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione, al rendiconto di gestione ed al certificato al rendiconto.

Tali parametri trovano applicazione a partite dal bilancio di previsione 2024/2026.

Il Comune di Luisago non presenta parametri deficitari come da tabella allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità)

Si ritiene opportuno fare un breve cenno al pareggio del bilancio che ha sostituito a partire dal 2016, la previgente normativa relativa al patto di stabilità interno, stabilendo che gli enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Dall'esercizio 2019, la normativa di riferimento per gli enti territoriali è profondamente mutata a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in particolare, l'art. 1

commi 819, 820 e 824 ha dato attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, consentendo di inserire tra le voci di entrata relative al monitoraggio l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato. Per effetto di tali modifiche gli enti locali concorrono in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Previsioni esercizi successivi al 2024 (2025 - 2026)

Con il sistema armonizzato, il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore rispetto al passato, in quanto:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili. Il bilancio di previsione 2024 – 2025 – 2026 garantisce il mantenimento degli equilibri finanziari ed il pareggio di bilancio, assicurando i servizi in essere ed un'adeguata manutenzione del patrimonio dell'ente.

Le spese di investimento programmate, si potranno realizzare solo in presenza di effettive entrate.